



COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA
PROVINCIA DI ROMA

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 13 del 01-06-2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **uno** del mese di **Giugno** a partire dalle ore **17:15**, nella Residenza Comunale, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione. Preside la seduta il **FRANCESCO COLAGROSSI** in qualità di Presidente del Consiglio.
All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	COLAGROSSI FRANCESCO	Presente	7	SBARDELLA MATTEO	Assente
2	PANZIRONI SIMONE	Presente	8	NAZIO FRANCO	Assente
3	PERGOLINI LORIS	Presente	9	TORDELLA LUCA	Assente
4	FIORILLO FABIO	Assente	10	IAQUANIELLO ANTONIO	Presente
5	SALVATI DAVID	Presente	11	SPINELLI CARLO	Assente
6	PERA PASQUALE	Presente			

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 5

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE VITTORIO PICCIGALLO**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il **FRANCESCO COLAGROSSI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri:

Il Sindaco precisa che viene confermata l'IMU dello scorso anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 267/2000 reso dal Responsabile del Servizio finanziario;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 02 e n. 03 del 10/04/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU e TASI

Imposta Municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C2, C6 e C7	6 per mille
Abitazioni tenute a disposizione ed altri immobili comprese le aree fabbricabili	10,60 per mille
Terreni agricoli	Esenti

Tributo Sui Servizi Indivisibili – TASI –

Abitazioni tenute a disposizione ed altri immobili comprese le aree fabbricabili	0,00 per mille
Fabbricati rurali limitatamente a quelli ad uso strumentale di cui all'art.8, comma 13, del D.L. 201/2011.	1,00 per mille

Dato atto che con la richiamata deliberazione è stata confermata la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge; - il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 dell'art. 1 della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune, tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

- la Risoluzione 1 DF del 18/02/2020, prevede che "atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

Dato atto pertanto che, per l'anno 2021, è possibile procedere all'approvazione delle aliquote IMU senza redigere il prospetto sopra richiamato;

Richiamata altresì la sopra citata Risoluzione 1 DF del 18/02/2002, nella parte in cui prevede che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto che l'entrata regolata dalla richiamata Legge di bilancio è un nuovo tributo e, come tale, va disciplinato ex-novo, ossia con un nuovo Regolamento e con l'approvazione di aliquote ad hoc;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 31/07/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento IMU, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, che rappresentano la sommatoria delle aliquote IMU e TASI 2019, pertanto senza maggiori oneri per il

contribuente, garantendo il rispetto degli equilibri di bilancio:

Fattispecie		Aliquota Statale	Aliquota Comunale	Totale Aliquota
-------------	--	------------------	-------------------	-----------------

abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	ESENTE	ESENTE	ESENTE
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0 per mille	6 per mille	6 per mille
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	7,6 per mille	2,4 per mille	10 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,00 per mille	0,25 per mille	0,25 per mille
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,00 per mille	0,00 per mille	0,00 per mille
fabbricati destinati alle attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C1 e C3	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,00 per mille	10,00 per mille	10,00 per mille
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, etc non già elencati)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,00 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,00 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	ESENTE	ESENTE	ESENTE

Visto l'art. 42 del D. Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con votazione palese espressa nelle forme di legge, avente il seguente esito:

Presenti: n. 6 ; Votanti: n. 6 ; Astenuti: n. .0 Favorevoli.: 6 ; Contrari:0

DELIBERA

A) Di confermare anche er l'annualità 2021 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

Fattispecie		Aliquota Statale	Aliquota Comunale	Totale Aliquota
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	ESENTE	ESENTE	ESENTE
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0 per mille	6 per mille	6 per mille
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	7,6 per mille	2,4 per mille	10 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,00 per mille	0,25 per mille	0,25 per mille
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,00 per mille	0,00 per mille	0,00 per mille
fabbricati destinati alle attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C1 e C3	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,00 per mille	10, 00 per mille	10, 00 per mille
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, etc non già elencati)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,00 per mille	10, 60 per mille	10, 60 per mille

aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,00 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	ESENTE	ESENTE	ESENTE

B) di confermare, per l'annualità 2021 l'importo di € 200,00 della detrazione prevista dal comma 749 della L. 160/2019, per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione palese espressa nelle forme di legge, avente il seguente esito:

Presenti: n. 6 ; Votanti: n. 6 ; Astenuti: n. 0 Favorevoli.: 6 ; Contrari: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

AREA III - ECONOMICO FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Capranica Prenestina, 01-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCESCO COLAGROSSI

AREA III - ECONOMICO FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Capranica Prenestina, 01-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FRANCESCO COLAGROSSI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO FRANCESCO COLAGROSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO VITTORIO PICCIGALLO

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO VITTORIO PICCIGALLO

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL SEGRETARIO COMUNALE
VITTORIO PICCIGALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

AREA III - ECONOMICO FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Capranica Prenestina, 01-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FRANCESCO COLAGROSSI

AREA III - ECONOMICO FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Capranica Prenestina, 01-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
FRANCESCO COLAGROSSI

**SEGRETERIA GENERALE
ALBO PRETORIO**

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'albo pretorio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 03-06-2021 al 18-06-2021 (art. 32 comma 1, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
GEOM. ENRICO CROCE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005)